REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNALE

(allegato alla deliberazione C C n° 15 del 24/03/2014)

INDICE

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Coordinamento e pianificazione degli interventi
Art. 3 - Definizioni e titoli
Art. 4 - Soggetti obbligati
Art. 5 - Ufficio per il rilascio delle concessioni
Art. 6 - Ufficio per il coordinamento delle manomissioni
Art. 7 - Convenzioni ed accordi
Art. 8 - Interventi di urgenza
Art. 9 - Nuovi interventi non previsti nei piani e programmi (enti e aziende)
Art. 10 - Modalità di esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino
Art. 11 - Procedimento per l'esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino
Art. 12 - Interventi su pavimentazioni di recente realizzazione
Art. 13 - (Abrogato)

PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 14 - Istanza per la concessione e/o SCIA
Art. 15 - Termini e modalità del procedimento di concessione
Art. 16 - (Abrogato)
Art. 17 - Adempimenti collegati
Art. 18 - Cauzione
Art. 19 - Sospensione, varianti e proroghe
Art. 20 - Sanzioni
Art. 21 - Entrata in vigore
Art. 22 - Disposizioni finali

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'uso del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale o aree private di uso pubblico al fine prioritario di:
- razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete;
- favorire la necessaria tempestività degli interventi, nel rispetto del regolare traffico urbano, veicolare e pedonale;
- ridurre il disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori;
- assicurare la pianificazione e il coordinamento dei diversi interventi degli enti e aziende o gestori interessati, cosicché una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione straordinaria, la medesima area non venga interessata da ulteriori interventi e conseguenti manomissioni nei periodi previsti all'art.12 del presente Regolamento, salvo casi di motivata urgenza o per interventi realizzati per collegamenti di utenze private;
- utilizzare laddove presenti e disponibili le infrastrutture comunali;

- collocare idonee strutture, in occasione degli interventi, per la possibile posa di impianti tecnologici in relazione alle future esigenze.
2. Sono oggetto del presente regolamento i procedimenti di concessione per la manomissione di suolo pubblico o aree private di uso pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
a. l'esecuzione di interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico o di uso pubblico;
b. l'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio.

ART. 2 - COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Gli interventi volti a realizzare nuovi tratti di infrastruttura o ad ammodernare in modo significativo quelle esistenti, anche se normate da leggi speciali, che interessino primariamente il sottosuolo, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno in coordinamento con la Direzione LL.PP. e il Settore Programmazione e Controllo Opere Pubbliche del Comune di Venezia. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 4 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
2. Per realizzare le finalità del presente regolamento e per predisporre i suddetti piani, sono indette delle Conferenze di servizio con gli enti e gli operatori interessati. Gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di concessione per l'esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all'esecuzione di cunicoli o gallerie.
Per tale posa in opera l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio.
3. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti alla riparazione per guasto, all'allacciamento o alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture sotterranee esistenti, o quelli che abbiano durata inferiore alle 12 ore e non riguardino opere di cui al comma 1, prescindono da obblighi di natura programmatica.

ART. 3 - DEFINIZIONI E TITOLI
1. *Definizioni*
Suolo e sottosuolo porzione di territorio di proprietà del Comune di Venezia ovvero aree aperte all'uso pubblico.
Manomissione attività che comporta la rimozione della pavimentazione, lo scavo per l'esecuzione
delle necessarie operazioni nel sottosuolo, il rinterro e infine il ripristino della condizione originaria della pavimentazione.
Reti tutte le infrastrutture dedicate alla distribuzione e all'erogazione dei servizi indipendentemente dall'Ente gestore e/o proprietario.
Reti di pubblico servizio A titolo esemplificativo ma non esaustivo le reti sono le seguenti:
- rete acquedotto (rete di trasporto e distribuzione dell'acqua potabile);
- rete energia elettrica (rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica);
- rete fognatura (rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue urbane);
- rete gas (rete di trasporto e distribuzione del gas metano);
- rete telecomunicazioni (rete di telefonia e trasmissione dati);
- rete illuminazione pubblica;
- rete antincendio (trasporto e distribuzione dell'acqua a uso antincendio);
- rete cablaggio (rete a uso esclusivo di trasmissione dati).
Piani triennali degli interventi elenco degli interventi programmati per il triennio riferiti agli enti gestori;
Piani annuali di coordinamento elenco interventi programmati nell' anno di esecuzione riferiti agli enti gestori *Società strumentali del Comune* Società che svolgono funzioni per conto del Comune;
Piani annuali di coordinamento elenco interventi programmati nell' anno di riferimento
SUT Sportello Unico Telecomunicazioni del Comune di Venezia
SIT Sistema Informativo Territoriale del Comune di Venezia
SIN Sito di Interesse Nazionale
Canone tariffa per l'occupazione del suolo e sottosuolo

Programma opere pubbliche programma triennale degli interventi di opere pubbliche approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Titoli
a) *Concessione per la manomissione di suolo pubblico:* Devono richiedere la concessione alla manomissione del suolo pubblico o a uso pubblico tutti i soggetti pubblici e privati nonchè Enti e Società affidatarie e/o gestori di servizi pubblici, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico e di comunicazione, gas, per gli interventi di nuova posa, manutenzione straordinaria delle reti, installazione di apparati esterni funzionali alle reti o allacciamento alla rete comportante manomissione di lunghezza maggiore ai 10 metri lineari.
b) *Segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA):* Devono presentare una SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/90, tutti i soggetti di cui alla lett. a), per gli interventi di manomissione di suolo pubblico finalizzata alla manutenzione ordinaria, alla riparazione su guasto, all'allacciamento alla rete di nuove utenze comportante manomissione di lunghezza non superiore ai 10 metri lineari.
c) A*ltri titoli:* Devono richiedere il titolo previsto da altre amministrazioni, tutti i soggetti individuati alla lett. a), per gli interventi di manomissione che interessano viabilita' di proprieta' di altre amministrazioni.
d) T*itoli specifici*: Devono richiedere il titolo previsto dalle leggi speciali di settore, tutti i soggetti le cui attivita' ricadono nell'ambito dalle stesse normato, per interventi di manomissione suolo pubblico o privato aperto al pubblico, ferma restando l'applicazione del presente Regolamento per quanto non espressamente previsto dalle norme speciali.

ART. 4 - SOGGETTI OBBLIGATI
1. Debbono richiedere il titolo di cui all'art. 3 comma 2, alla manomissione del suolo pubblico o a uso pubblico tutti i soggetti pubblici e privati nonchè Enti e Società affidatarie e/o gestori di servizi pubblici, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico e di comunicazione, gas per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private.
2. Sono altresì obbligati a richiedere il titolo di cui all'art. 3 c. 2, lett. d), i soggetti privati che devono manomettere il suolo di proprietà privata ma situato in area SIN.
3. Non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento le società strumentali del Comune di Venezia, che per il conseguimento del proprio oggetto sociale effettuano attività di manomissione suolo e sottosuolo.

ART. 5 - UFFICIO PER IL RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI
1. Ai fini dell'applicazione, dell'attuazione e del controllo del presente regolamento gli uffici preposti avranno il compito di:
a) ricevere le istanze per la manomissione;
b) acquisire i pareri necessari all'esecuzione degli interventi da parte degli altri uffici comunali interessati;
c) rilasciare i provvedimenti concessori e gli atti e provvedimenti successivi;
d) controllare e verificare la corretta esecuzione di tutti gli interventi di manomissione del suolo.
2. Allo scopo di garantire un efficiente rapporto con gli utenti e favorire una intensa attività di comunicazione l'Ufficio svolge altresì le seguenti attività:
a) informa relativamente alla documentazione necessaria per la domanda di concessione;
b) dialoga e si relaziona con i richiedenti anche al fine di richiedere eventuali integrazioni o modifiche dei piani di intervento;
c) dà informazioni generali agli utenti per risolvere problematiche e fatti inerenti l'esercizio del servizio.
3. Le attività elencate al primo comma, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e c), possono essere delegate ad altre strutture interne all'Amministrazione comunale, intendendosi per Amministrazione comunale anche le società strumentali sulle quali la stessa esercita il controllo analogo.

ART. 6 - UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELLE MANOMISSIONI
1. Ai fini del coordinamento degli interventi di manomissione del suolo e sottosuolo è istituito un ufficio a Venezia e a Mestre presso la Direzione Lavori Pubblici con il compito di:
a) effettuare, di concerto con gli Enti e Aziende, e con il SUT il censimento degli interventi previsti nei programmi triennali e piani annuali. Sulla base delle conseguenti risultanze, verranno scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgano più operatori e che soddisfino e razionalizzino più esigenze.

b) provvedere a convocare una riunione annuale con tutti gli Enti e aziende per la pianificazione degli interventi annuali di manutenzione/adeguamento.
2. L'Ufficio ha altresì il compito di coordinare gli interventi in modo che tutti gli operatori possano, ove possibile, utilizzare le gallerie polifunzionali e/o le nuove polifore realizzate; permettere la posa, in concomitanza, negli scavi delle reti di gas, acqua e fognature, energia elettrica, ecc. che devono essere installate direttamente in trincea, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze connesse ai lavori che il Comune esegue per la sistemazione e la manutenzione stradale, da nuove opere pubbliche e dalle nuove aree di urbanizzazione avvalendosi anche di altre strutture interne all'Amministrazione comunale.

ART.7 - CONVENZIONI E ACCORDI
1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Comune di Venezia tramite la Direzione LL.PP. potrà stipulare convenzioni e accordi con le aziende, enti e altri soggetti interessati alla realizzazione di sviluppo di rete.
Tali Convenzioni dovranno avere di norma i seguenti contenuti:
a) programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi della rete già esistente, estensione geografica iniziale ed il programma triennale di eventuale espansione di rete;
b) durata della convenzione e trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità della licenza;
c) determinazione dei canoni per l'uso degli impianti sulla base della deliberazione di Giunta Comunale;
d) modalità di pagamento, aggiornamento e rivalutazione dei canoni, importo della fideiussione a garanzia dei pagamenti dei canoni;
e) garanzia da parte dell'operatore per qualsiasi danno arrecato dall'utilizzo degli impianti;
f) disciplina del servizio di pronto intervento e programmi di manutenzione della rete;
g) penali e casi di risoluzione della convenzione.
Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Gli interventi di manomissione da eseguirsi a cura delle società strumentali del Comune sono regolati da appositi contratti di servizio.

ART. 8 - INTERVENTI D' URGENZA
1. Gli interventi d'urgenza per le manutenzioni ordinarie e la riparazione di guasti, vengono eseguiti direttamente dal segnalante con immediata e contestuale comunicazione dell'inizio lavori all'Ufficio per il rilascio e il controllo dei titoli e, per le incombenze relative al traffico stradale, al Comando di Polizia Municipale, da effettuarsi anche mezzo PEC o altro mezzo idoneo. Tale comunicazione dovrà puntualmente motivare le ragioni che giustificano l'intervento d'urgenza. In tali casi il segnalante si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose.
2. Entro i 2 giorni lavorativi successivi dall'inizio dell'intervento, il segnalante è tenuto, comunque, a presentare al medesimo Ufficio il titolo di cui all'art. 3 c. 2, allegando tutta la documentazione necessaria a inquadrare l'intervento e a verificare la corretta esecuzione e il ripristino della pavimentazione. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 18 c. 2, determinato in via forfettaria, qualora non sia in essere una polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 7. Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione degli estremi della comunicazione d'urgenza di cui al precedente comma. Il settore competente potrà, ove lo riterrà opportuno, richiedere una modifica/integrazione della cauzione se non correttamente versata.
3. Nel caso in cui, in base alla documentazione presentata, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, il Dirigente/Direttore dell'ufficio competente provvederà ad irrogare al concessionario, oltre alle sanzioni ed alle penalità previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 20, calcolata in misura massima.

ART. 9 - NUOVI INTERVENTI NON PREVISTI NEI PIANI E PROGRAMMI (ENTI E AZIENDE)
1. Per motivate esigenze sopravvenute (adeguamento o manutenzione straordinaria di reti) non programmabili, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all'art. 2 comma 1. La richiesta illustrerà le ragioni tecniche dell'intervento richiesto sulla congruità delle quali, in veste consultiva nell'ambito del procedimento, si esprimerà l'ufficio individuato all'art. 6 del presente Regolamento, che potra' richiedere, se dovute, eventuali

modifiche tecniche, ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, nonché alle esigenze di coordinamento di altri interventi che insistono nel medesimo suolo e nel sottosuolo.
2. (Abrogato).

ART. 10 - MODALITÀ D'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO
1. Gli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico o di uso pubblico, ivi incluse le opere sulla pavimentazione stradale superficiale, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche approvate dalla Direzione Lavori Pubblici con proprio provvedimento dirigenziale.

ART. 11 - PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO
1. Con il provvedimento abilitativo alla manomissione o con il deposito della SCIA, sono definiti i tempi dell'intervento di manomissione e del successivo ripristino. Il singolo concessionario provvede alla progettazione ed alla individuazione della impresa esecutrice delle opere di manomissione, previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, ivi compreso il rispetto delle norme di sicurezza, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa e nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 10.
2. ll soggetto che effettua la manomissione di suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà inoltre provvedere alla Direzione dei Lavori di propria competenza nonché ad ogni altra operazione inerente l'intervento ivi compreso il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi delle vigenti leggi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa. La fine dei lavori di manomissione va comunicata entro tre giorni all'Ufficio per il rilascio delle concessioni.
3. Gli interventi di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) o equivalenti, sono assoggettati altresì all'obbligo di comunicare la fine dei lavori di manomissione entro 3 giorni dalla conclusione degli stessi all'Ufficio per il rilascio delle concessioni. Il Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dalla fine lavori, deve redigere e comunicare all'Ufficio per il rilascio delle concessioni il collaudo tecnico-funzionale delle opere eseguite, corredato degli elaborati grafici necessari e sufficienti ad individuare le opere eseguite.
3 bis. Gli interventi di cui all'art. 3 comma 2, lett. b), o equivalenti, sono assoggettati al solo obbligo di comunicare la fine dei lavori di manomissione entro tre giorni dalla conclusione degli stessi all'Ufficio per il rilascio delle concessioni, allegando una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, a firma del tecnico incaricato.
3 ter. La Direzione Lavori Pubblici ha la facoltà su richiesta dell'Ufficio per il rilascio della concessione, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni d'interesse pubblico ai fini della tutela del suolo e sottosuolo e per la sicurezza della circolazione stradale, di provvedere alla nomina di un collaudatore in corso d'opera contestualmente al rilascio della concessione. Il collaudatore deve attestare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'impresa esecutrice delle opere.
4. Resta a carico del titolare del provvedimento la spesa per il compenso professionale e ogni onere inerente al collaudo di cui sopra. Tali oneri sono garantiti da relativa polizza fideiussoria da acquisirsi in sede di rilascio del titolo.
5. L'Ufficio competente procede alla verifica del rispetto da parte della impresa esecutrice delle opere delle prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 10 tramite verifiche a campione. In caso di mancata ottemperanza, viene data comunicazione alla Direzione LL.PP. che potrà provvedere direttamente al rifacimento e/o integrazioni lavori, con propria ditta individuata, addebitandone le spese al titolare della concessione inadempiente.

ART. 12 - INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI DI RECENTE REALIZZAZIONE
1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di interventi realizzati da privati cittadini, o per conto di questi, per collegamenti di utenze private.
2. Nel caso d'interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o di ripavimentazione, di norma sarà vietato ogni e qualsiasi intervento in tali siti prima che siano decorsi:
a) 5 anni in caso di pavimentazioni in pietra naturale (cotto, trachite, pietra d'Istria, porfido, etc.);
b) 3 anni in caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di ultimazione dei lavori dell'intervento all'interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.

3. L'ufficio competente, sulla base delle richieste di concessione avanzate dai vari operatori e dai privati, coordina, di concerto con la Direzione LL.PP., l'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato al fine di evitare che sulla pubblica viabilità, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di straordinaria manutenzione, siano effettuati ulteriori interventi che comportino la manomissione della stessa.

ART. 13 - (ABROGATO)

PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

ART. 14 - ISTANZA PER LA CONCESSIONE E/O SCIA
1. Con provvedimento della Giunta Comunale sono individuati gli elementi dell'istanza di manomissione e della SCIA e i relativi allegati.
2. Il titolo e la SCIA sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione in relazione allo stato del suolo, alle caratteristiche dell'area coinvolta, al periodo dell'anno indicato per l'esecuzione dei lavori e al pubblico interesse. I provvedimenti di concessione e le dichiarazioni hanno in ogni caso effetto salvi i diritti di terzi.
3. Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni, dei manufatti sotterranei e di quant'altro già esistente nei luoghi, sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente/segnalante.

ART. 15 - TERMINI E MODALITA' DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
1. La richiesta di concessione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati all'intervento.
2. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 2 di questo regolamento e richiamare tali piani nella domanda di concessione presentata, salvo i casi di interventi di cui all'art. 12.
3. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) il Comune concluderà il procedimento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, accogliendo l'istanza o respingendola con motivato diniego.
4. Per le richieste di manomissione di durata prevedibilmente inferiore alle 12 ore, diverse da quelle di cui all'art. 3 comma 2 lett. b), il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni, cosi' come per le domande di proroga di validità.
5. (Abrogato).
6. Si rimanda in ogni caso a quanto previsto dalle norme speciali che disciplinano la materia.

ART. 16 - (ABROGATO).

ART. 17 - ADEMPIMENTI COLLEGATI
1. Ogni manomissione genera e comprende l'occupazione di suolo pubblico/aperto al pubblico per una superficie pari alla superficie occupata dal cantiere, ne consegue l'applicazione del regolamento COSAP per la determinazione del canone dovuto.

ART. 18 - CAUZIONE
1. I soggetti che eseguono la manomissione sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.
2. Ogni manomissione del suolo pubblico/privato aperto al pubblico può essere effettuata solo previa costituzione da parte del richiedente/segnalante di un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli adempimenti tecnici di esecuzione dell'intervento. Il richiedente/segnalante deve presentare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, oppure versare la relativa cauzione a garanzia del corretto ripristino nell'importo determinato nel provvedimento. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dal Comune.

3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio e nelle forme e modalità ritenuti opportuni, può accettare da parte degli enti gestori dei sottoservizi fidejussioni bancarie o polizze assicurative cumulative a garanzia del complesso dei lavori realizzabili in un determinato arco temporale.
4. Il Comune procede ad escutere la polizza o cauzione nei seguenti casi:
- Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale, tramite la Direzione LL.PP., procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
- In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro cinque giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'amministrazione è autorizzata ad intervenire d' ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
- Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'amministrazione, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione stessa. Se il concessionario non provvede nel termine impartito, l'amministrazione è autorizzata ad intervenire in via sostitutiva con il recupero delle spese sostenute.

ART. 19 - SOSPENSIONI, VARIANTI E PROROGHE
1. Qualora per comprovati motivi tecnici, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o mutamento delle situazioni di fatto, si renda necessario modificare i tracciati richiesti e concessi dall'Amministrazione, l'efficacia della concessione può essere sospesa per ordinare modifiche necessarie o revocata, anche a lavori iniziati. Conseguentemente alla sospensione dei lavori, si deve immediatamente provvedere alla messa in sicurezza del cantiere in attesa di realizzazione di modifiche necessarie e del successivo nulla osta alla ripresa dei lavori da parte dell'Amministrazione.
Nel caso in cui i lavori siano già iniziati, il titolare della concessione deve provvedere secondo le modalità dell'art. 11, a propria cura e spese, alla chiusura dello scavo, senza diritto di rivalsa.
2. Nel caso di varianti sostanziali che emergano prima del rilascio del provvedimento il richiedente dovrà presentare integrazione alla domanda originaria inviando un nuovo progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione necessaria. L'esecuzione di varianti non autorizzate determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

ART. 20 - SANZIONI
1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano le sanzioni previste all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con le procedure sanzionatorie dell'art.16 della Legge 689/1981. Le sanzioni verranno irrogate dal Dirigente/Direttore dell'Ufficio competente.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della Delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale.

ART 22 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, dal nuovo Codice della Strada, approvato con D. lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii., e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e 10 ss.mm.ii. in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché da tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali, dal codice penale e dal codice civile.